



Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri
Ai Dirigenti
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri
A tutti i Responsabili di strutture

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96. Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

La legge di conversione del decreto legge in oggetto ha introdotto rilevanti modifiche al testo del decreto. Si segnalano le disposizioni più rilevanti introdotte dalla legge di conversione del 21 giugno 2017, n. 96, ad integrazione delle disposizioni già evidenziate nella circolare n. 17/2017 sul D.L. n. 50/2017.

Split payment (meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA). L'art. 1 del Decreto-legge in oggetto contiene disposizioni in materia di *split payment* introducendo l'obbligo, a partire dal 1° luglio 2017, di versare l'IVA direttamente all'erario anche per le operazioni effettuate da liberi professionisti e altri soggetti che subiscono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti.

La legge di conversione aggiunge il comma 1-quater, ai sensi del quale, a richiesta dei cedenti o dei prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento che attesti la loro riconducibilità ai soggetti cui si applicano le norme sullo split payment. Si chiarisce che i cedenti e prestatori in possesso di tale attestazione devono applicare la suddetta modalità di versamento dell'IVA.

IVA su vitto e alloggio per gli istituti per il diritto allo studio universitario. L'articolo 2-bis estende l'esenzione IVA ai servizi di vitto e alloggio forniti agli studenti universitari dagli istituti per il diritto allo studio universitario. In particolare, con una norma di interpretazione autentica - avente quindi carattere retroattivo - si chiarisce che tra i destinatari dell'esenzione IVA già prevista all'articolo 10, primo comma, n. 20), del DPR n. 633 del 1972 per alcune prestazioni rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS rientrano anche i

servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto alla studio universitario istituiti dalle Regioni.

Sviluppo infrastrutturale delle Università del Mezzogiorno. Il comma 1-bis dell'articolo 12 è volto a consentire la riprogrammazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione della programmazione 2007-2013 già assegnate con la delibera n. 78/2011 al Piano nazionale per il Sud – Sistema Universitario e destinate all'attuazione di interventi per lo sviluppo infrastrutturale delle Università del Mezzogiorno. In particolare, il comma prevede che le suddette risorse assegnate per l'attuazione del Piano nazionale per il Sud - Sistema Universitario, sulle quali al 31 dicembre 2016 non risultino assunte dalle amministrazioni beneficiarie obbligazioni giuridicamente vincolanti, vengano riassegnate, in sede di riprogrammazione da parte del CIPE, in quote annuali, oltre che alle scuole superiori, anche alle medesime università alle quali quei fondi erano stati inizialmente assegnati, a fronte di specifici impegni da parte delle università medesime ad adottare gli atti necessari all'avvio dei relativi progetti.

Incarichi professionali conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive regionali e locali. L'articolo 22, comma 4, consente la remunerazione degli incarichi professionali conferiti da pubbliche amministrazione a titolari di cariche elettive regionali e locali. Tale previsione si pone in deroga rispetto a previsione dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 che ha stabilito, in via generale, il divieto di remunerazione (fatto salvo il rimborso spese) di qualsiasi incarico conferito da pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive. L'esclusione dal divieto si applica agli incarichi conferiti da una pubblica amministrazione che opera in un ambito territoriale diverso dall'ente presso il quale l'interessato svolge la carica elettiva.

Pareri dell'Autorità nazionale anticorruzione – ANAC. L'articolo 52-ter integra l'articolo 211 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16) in materia di pareri di precontenzioso dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Le disposizioni di fatto sostituiscono la previsione del comma 2 dell'art. 211, che era stata abrogata dall'art. 123 del D.Lgs. 56/17, recante disposizioni integrative e correttive del Codice dei contratti pubblici.

In particolare, il nuovo comma 1-bis dell'art. 211 del dlgs 50/2016 legittima l'ANAC ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi ai contratti di rilevante impatto di qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che violino le norme in materia di contratti pubblici. Il nuovo comma 1-ter prevede, inoltre, che l'ANAC emetta un parere motivato, qualora ritenga che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni delle disposizioni del Codice, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione. Nel parere motivato devono essere indicati specificatamente i vizi di legittimità riscontrati. Il medesimo comma 1-ter prevede, altresì, che se la stazione appaltante non si conforma al parere motivato dell'ANAC, entro il termine assegnato

dall'ANAC, e comunque entro il limite massimo di sessanta giorni dalla trasmissione del parere, l'ANAC ha la facoltà, entro i successivi trenta giorni, di presentare ricorso presso il giudice amministrativo. Il nuovo comma 1-quater prevede, infine, che l'ANAC possa individuare con proprio regolamento i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercitare i poteri previsti dai commi 1-bis e 1-ter.

Organizzazione dell'Autorità nazionale anticorruzione – ANAC. L'art. 52-quater riconosce all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) il potere di definire con propri regolamenti l'organizzazione, il funzionamento e "l'ordinamento giuridico" del proprio personale secondo i principi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481. Si specifica che il trattamento economico del personale dell'Autorità non può eccedere quello già definito in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2016.

Prestazioni occasionali. L'articolo 54-bis introduce una nuova disciplina lavoristica inerente allo svolgimento di prestazioni occasionali. Il comma 7 prevede che le amministrazioni pubbliche possano fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

- a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;
- b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
- d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

Si allega il testo della disposizione normativa per un maggiore approfondimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico